

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-70 del 08/06/2016

Oggetto Direzione Generale. Approvazione provvisoria dello schema-tipo di contratto di somministrazione di acqua minerale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 32/1988 adottato dalla Provincia di Bologna con DGP n. 565 del 28/12/2005.

Proposta n. PDEL-2016-66 del 27/05/2016

Struttura proponente Direzione Generale

Dirigente proponente Bortone Giuseppe

Responsabile del procedimento Fantini Giovanni

Questo giorno 8 (otto) giugno 2016 (duemilasedici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale. Approvazione provvisoria dello schema-tipo di contratto di somministrazione di acqua minerale ai sensi dell'art 9 della L.R. n. 32/1988 adottato dalla Provincia di Bologna con D.G.P. n. 565 del 28/12/2005.**

PREMESSO:

- che gli artt. 50 e 61 del D.P.R. n. 616/1977 hanno trasferito alle Regioni le funzioni amministrative relative alla materia “acque minerali e termali”, funzioni che concernono la ricerca e l'utilizzazione delle acque e la vigilanza sulle attività relative;
- che la Legge Regionale n. 32 del 17/8/1988 “Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo” ha regolato l'esercizio di tali funzioni amministrative;
- che l'art. 9 di tale norma prevede che la Giunta regionale elabori schemi-tipo di contratti di somministrazione a cui il concessionario di acque minerali o termali deve conformarsi nella cessione a terzi delle acque avute in concessione;
- che tale norma prevede altresì che gli schemi-tipo sopra citati stabiliscano i prezzi massimi di cessione dell'acqua minerale da determinarsi in contraddittorio con le associazioni degli operatori economici del settore e sulla base dei costi;
- che la L.R. n. 3/1999 ha attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla L.R. n. 32/1988 alle Province;
- che gli artt. 14-16 della L.R. n. 13/2015 hanno trasferito queste funzioni ad Arpae;

VISTA LA NECESSITA':

- che Arpae, ente cui attualmente competono, in forza della Legge Regionale n. 13/2015, le funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, elabori uno schema-tipo di contratto di somministrazione che i concessionari di acque minerali o termali possano adottare;

RILEVATO:

- che l'art. 9 della L.R. n. 32/1988 impone che “i prezzi massimi di cessione dell'acqua minerale vengano determinati in contraddittorio con le Associazioni degli operatori economici del settore e sulla base dei costi” e che con la stessa procedura l'ente, cui competono le funzioni amministrative in materia, provveda alla periodica revisione dei prezzi;
- che le Strutture Autorizzazioni e Concessioni (SAC) del territorio regionale si trovano nella necessità di provvedere al rilascio, al rinnovo o alla volturazione delle concessioni in materia di acque minerali e termali e che pertanto occorre che Arpae adotti con proprio provvedimento uno schema-tipo di contratto di somministrazione cui tutti i concessionari debbano uniformarsi;
- che nelle more della convocazione degli operatori del settore ad un Tavolo Tecnico secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 32/1988, stanti le necessità contingenti sopra rilevate inerenti l'attività concessoria delle SAC territoriali, si rende necessario adottare comunque un idoneo schema-tipo di contratto;

- che a tal fine si è preso atto che la Provincia di Bologna aveva già adottato con propria Delibera di Giunta n. 565 del 28/12/2005 e successiva Delibera n. 89 del 21/3/2006, acquisite agli atti, seguendo la procedura stabilita dall'art. 9 della Legge Regionale n. 32/1988, uno schema-tipo di contratto i cui contenuti in termini di prezzi da praticarsi erano stati dibattuti in un Tavolo Tecnico cui aveva partecipato anche la Regione Emilia-Romagna oltre agli operatori del settore e che si ritengono congrui;

#### CONSIDERATO:

- che nel richiamare e confermare quanto previsto nelle delibere provinciali sopra citate, risulta opportuno, nella determinazione del prezzo massimo di somministrazione, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del somministrante inclusa un'adequata remunerazione del capitale investito;
- che la percentuale di remunerazione del capitale prevista nello schema è determinata per una percentuale totale del 13% ricavato tenendo presente:
  - che il valore dell'utile, previsto per i contraenti nell'ambito dei contratti con la pubblica amministrazione, è pari al 10% del valore del contratto;
  - che occorre determinare un'ulteriore maggiorazione di tale percentuale, per remunerare i costi dell'impresa concessionaria somministrante, che sono sostenuti dal concessionario per i costi di sviluppo, anche commerciale, della risorsa. Infatti il somministrato si avvantaggia inevitabilmente dei costi già sostenuti dal somministrante nel tempo per valorizzare commercialmente la risorsa. Tali costi non sono nel caso di specie remunerati dal 10% di utile - previsto dalla legislazione sui lavori pubblici per l'appaltatore, per le prestazioni compiute a favore dell'amministrazione - poiché nel caso oggetto della presente delibera il somministrato non riceve semplicemente un bene, in qualità di consumatore, ma fa concorrenza, come produttore, al somministrante nell'erogazione di un servizio, avvalendosi dei costi di avviamento del servizio sostenuti dal somministrante e avvantaggiandosi di tali costi per aumentare la propria clientela. In sostanza, il somministrato si avvantaggia di un valore aggiunto commerciale della risorsa prodotto dal somministrante, valore che può essere assimilato al valore aggiunto curricolare di un'impresa (immagine dell'impresa, ecc.), remunerato, in occasione della perdita di chance, nella misura di una somma ulteriore pari al 3% del valore della prestazione, quale media tra l'1% ed il 5% riconosciuto in via equitativa dalla giurisprudenza amministrativa;

#### SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

#### DATO ATTO:

- dei pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, espressi ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n. 32/93, è l'Avv. Giovanni Fantini, Responsabile dell'Area Affari istituzionali, Legali e Diritto ambientale;

#### DELIBERA

1. di approvare e fare proprio provvisoriamente, per le ragioni tutte esplicitate nel presente provvedimento, lo schema-tipo di contratto di somministrazione delle acque minerali e termali di cui alle Delibere n. 565/2005 e n. 89/2006 della Giunta Provinciale di Bologna, allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nelle more della convocazione da parte di Arpae di un Tavolo Tecnico istituito ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 32/1988.
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Strutture Autorizzazioni e Concessioni (SAC) per il seguito di competenza.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

Schema tipo  
del contratto di somministrazione di acque minerali  
ai sensi dell'art. 9, legge reg. 17 agosto 1988, n. 32

Premesso che:

- la L.R. Emilia Romagna 17 agosto 1988, n. 32, art. 9 prevede che la Provincia emani uno schema tipo del contratto di somministrazione di acque minerali;
- che la percentuale di utile garantita al somministrante, prevista nel presente schema – tipo, è particolarmente elevata, poiché tiene conto anche della posizione di mercato acquisita dalla risorsa nel tempo, in seguito all'attività del concessionario somministrante, posizione di cui si avvantaggia anche il somministrato;
- che tale percentuale è pari al 13% dei costi sostenuti per la somministrazione, come determinati al successivo art. 2, tenendo presente l'utile riconosciuto alle imprese nei rapporti con l'amministrazione, sulla base della giurisprudenza (cfr. da ultima Cons. Stato, sez IV 15 febbraio 2005, n. 478), ed in particolare tenendo presente :
  - che il valore dell'utile, previsto per i contraenti nell'ambito dei contratti con la pubblica amministrazione, è pari al 10% del valore del contratto;
  - che è opportuno determinare un'ulteriore maggiorazione di tale percentuale, per remunerare la quota di mercato acquisita dalla risorsa nel tempo grazie all'attività del concessionario somministrante. Tale remunerazione può essere assimilata alla remunerazione del valore curricolare, inerente all'esperienza ed all'immagine dell'impresa che sono acquisite nell'espletamento di un appalto: valore determinato dalla giurisprudenza nel 3% del valore d'appalto;

Tutto ciò premesso, si approva il seguente schema tipo, nell'ipotesi in cui siano stipulati contratti di somministrazione, ai sensi dell'art. 9, legge reg. 17 agosto 1988, n. 32

Art. 1

Oggetto del contratto

Ai sensi dell'art. 9, L.R. 17 agosto 1988, n. 32, la società ..... (concessionario somministrante) - compatibilmente con i propri obblighi in quanto concessionario - fornisce alla società .... (somministrato) acqua minerale con le seguenti caratteristiche ....., per una quantità massima di .....

Il somministrato utilizza l'acqua minerale fornita per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 2

### Prezzo massimo

Il somministrato corrisponde al somministrante un prezzo per la risorsa somministrata non superiore ai costi diretti e indiretti sostenuti per la somministrazione (comprensivi degli ammortamenti, oneri finanziari, imposte, costi per lo sviluppo e promozione del marchio, essendo questi ultimi pari ai relativi costi degli ultimi 5 anni annualizzati), maggiorati di una percentuale di utile per il somministrante pari al 13 %.

Qualora la somministrazione della risorsa richieda la realizzazione di opere aggiuntive, rispetto a quelle necessarie per il normale esercizio della concessione, il costo di tali opere è a integrale carico del somministrato.

Qualora sia necessario ripristinare l' idoneità della risorsa, anche in seguito a contaminazioni, i costi di ripristino, sostenuti dal somministrante, sono a carico del somministrato in misura proporzionale alla quantità di risorsa somministrata.

Qualora i somministrati siano più di uno, i costi di somministrazione, per la determinazione del prezzo massimo di cessione a ciascun somministrato, sono ripartiti tra i somministrati, in proporzione alle quantità di risorsa di cui i contratti prevedono la somministrazione.

### Art. 3

#### Quantità somministrate

L'acqua minerale è somministrata nei seguenti quantitativi ed orari:

.....

### Art. 4

#### Oneri del somministrato

Il somministrato si impegna all'osservanza di tutte le norme in materia di acque minerali sotto la vigilanza delle Autorità a ciò preposte.

La somministrazione della risorsa avrà inizio nel momento in cui il somministrato sarà in possesso delle abilitazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività.

### Art. 5

#### Risoluzione

Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso di sopravvenuta improduttività della concessione mineraria, ovvero in caso di sopravvenuta inefficacia della concessione, anche per scadenza del termine, rinuncia, decadenza o revoca ai sensi dell'art. 18, L.R. n. 32 del 1988.

### Art. 6

#### Durata

Il contratto ha validità per .... anni ed è rinnovabile con il consenso delle parti, al più tardi un anno prima della scadenza.

#### Art. 7

##### Adeguamento del contratto alle modifiche dello schema tipo

Le parti si impegnano a rinegoziare il contratto qualora lo schema – tipo provinciale sia modificato.

Qualora il prezzo massimo di cessione previsto in sede provinciale sia modificato, il nuovo prezzo prevale sul prezzo concordato tra le parti qualora tale prezzo concordato sia superiore al prezzo massimo. In ogni altro caso, le parti si impegnano a rinegoziare il contratto sulla base del nuovo prezzo massimo rideterminato.

#### Art. 8

##### Competenza

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, ivi compresa la sua validità e risoluzione, è competente il Foro di ....

#### Art. 9

##### Norma finale

Le parti si impegnano al rispetto delle norme sulla acque minerali, con specifico riferimento alla L.R. n. 32 del 1988.